



Comune di Gonnese

VIA SANT'ANDREA
09010 GONNESA (CI)
C.F./P.IVA 00512250929

Tel. 0781 46801 – FAX 0781 4680309
mail: protocollo@comune.gonnese.ca.it

ORDINANZA N. 28 DEL 10.07.2013

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche;
- la L.R. n. 21 del 18.5.1994 e s.m.i., adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.
- il Ministero del Turismo ha promosso campagne volte a favorire l'accesso degli animali da compagnia all'interno di strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) dell'Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), le Parti, si impegnano a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare *“specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro “Welcome Turisti a 4 zampe” finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratto di spiaggia “Animal Friendly” proseguirà con l’assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l’adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi viaggia con animali al seguito”*;
- la Determinazione interdirettoriale n. 817 del 10 maggio 2013 *“Ordinanza Balneare 2013 – Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo”* della Regione Autonoma della Sardegna recante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo che, all'art. 3 punto g), specifica che *“Le Amministrazioni comunali **dovranno**, anche in forma consorziata fra Comuni costieri limitrofi, e salve le autorizzazioni di*

competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantire la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e l'ulteriore Normativa vigente in materia”;

Richiamata, a tal fine, la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Dato atto che nell'anno 2012, con ordinanza sindacale n. 38 del 23.07.2012, è stato individuato un tratto di spiaggia libera, in Località Fontanamare, per una superficie di circa mq. 2000, come individuata nella planimetria alla stessa allegata, da destinare ad “area animal friendly”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ritenuto dover confermare, anche per il corrente anno 2013, l'individuazione ed istituzione, lungo il litorale marino di Gonnesa, in località Fontanamare, di un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e muniti di regolare documentazione sanitaria attestante la adeguata profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi);

Viste le planimetrie illustrative dell' “area animal friendly”, che si uniscono alla presente sotto le lett. A) E B), per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il Codice di Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”;

Visto l'articolo 3, punto g) della determinazione interdirettoriale n. 817 del 10.05.2013 “Ordinanza Balneare 2013 – Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto lo Statuto Comunale;

INDIVIDUA

il tratto di spiaggia libera, in Loc. Fontanamare, indicato nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per una superficie di circa mq. 2000;

DISPONE CHE:

- L'area "*animal friendly*", individuata ed istituita nel litorale marino di Gonnese, in località Fontanamare, meglio individuata negli allegati "A" e "B", è fruibile dal 13 luglio al 01 settembre 2013, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
- L'accesso all'area animal friendly è concesso esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e muniti di regolare documentazione sanitaria attestante la adeguata profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi).
- Tutti i cani introdotti nell'area devono essere muniti di collarino antiparassitario o devono essere preventivamente trattati con idonei ed efficaci antiparassitari contro pulci, zecche e acari, devono inoltre essere in buona salute, puliti e correttamente toelettati.
- I cani potranno accedere solo se accompagnati **esclusivamente** da conduttori maggiorenni e dovranno essere sempre condotti al guinzaglio.
- E' cura del proprietario/accompagnatore del cane garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere ad abbeverare il proprio animale.
- E' consentito agli animali fare il bagno nello specchio d'acqua antistante l'area individuata esclusivamente accompagnati e sotto la diretta sorveglianza del conduttore/proprietario.
- Nell'area animal friendly è fatto espressamente divieto di:
 - a) introdurre cagne in periodo estrale;
 - b) introdurre cani con comportamenti aggressivi;
 - c) introdurre giochi personali dei cani;
 - d) spazzolare i cani;
 - e) lavare i cani con detersivi e/o sostanze schiumogene di qualsivoglia genere.
- Ciascun proprietario ha l'obbligo di:
 - a) recare con sé un documento di identità in corso di validità da esibire ogni qual volta venga richiesto dagli organi preposti alla vigilanza;
 - b) recare con sé documentazione idonea all'identificazione univoca dell'animale condotto e certificare lo stato di salute e di vaccinazione da esibire ogni qual volta venga richiesto dagli organi preposti alla vigilanza;
 - c) munirsi di guinzaglio e museruola al fine di arginare eventuali manifestazioni di aggressività;
 - d) all'occorrenza condurre il proprio cane nell'apposito spazio individuato per le deiezioni evitando di imbrattare l'arenile;
 - e) munirsi di buste biodegradabili e paletta o comunque idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni degli animali;

- f) conferire le deiezioni chiuse nelle apposite buste nei contenitori all'uopo predisposti per la raccolta, presenti all'interno dell'area;
 - g) le deiezioni liquide devono essere pulite con l'utilizzo di acqua di mare o acqua dolce o quando possibile tamponate con materiale assorbente riciclabile da conferire negli appositi contenitori di cui alla lettera f);
 - h) lasciare immediatamente l'area qualora il proprio animale manifesti aggressività verso altri soggetti (consimili o umani);
 - i) i proprietari di cani considerati pericolosi così come individuati nell'elenco di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 marzo 2009 devono obbligatoriamente condurre l'animale con guinzaglio e museruola.
- Ciascun proprietario/conducente di cani è personalmente responsabile del comportamento del proprio animale e risponde sia civilmente che penalmente di eventuali danni a cose, persone e animali derivanti dalla condotta dell'animale e dal suo malgoverno, o dalla negligenza e imperizia dello stesso conducente.
 - Ad ogni proprietario, all'accesso nell'area *animal friendly*, potrà essere chiesto di sottoscrivere un modulo di accesso, autocertificativo e di esplicita assunzione della responsabilità.

I moduli saranno predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione dell'utenza all'ingresso dell'area in parola.

- Ad insindacabile giudizio del personale incaricato del controllo, della Polizia Locale e degli organi preposti alla vigilanza in generale, anche su indicazione delle Associazioni di protezione animale, **i proprietari e conduttori inadempienti potranno essere invitati ad abbandonare l'area e potranno essere sanzionati** ai sensi di quanto previsto dalle normative di legge vigenti. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa di legge vigente circa la conduzione dei cani in ambito urbano.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE CHE

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

DICHIARA

Questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
- che la stessa sia trasmessa:
 - *All'Ufficio Tecnico dell'Ente;*
 - *Al Comando di Polizia Locale;*
 - *Alla ASL n. 7 di Carbonia, Dipartimento Igiene e Prevenzione, Servizio Veterinario;*
 - *Alla Capitaneria di Porto di Portoscuso;*
 - *Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias;*
 - *Al Comando dei Carabinieri di Gonnessa;*
 - *Alla Compagnia Barracellare*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
(f.to Pietro Cocco)